

**DELIBERAZIONE 7 APRILE 2016  
171/2016/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E  
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 aprile 2016

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs.

152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 537/2013/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 298/2014/R/idr;
- l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 432/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 432/2015/E/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – FileGestore, FileAto, FileGrossista, FileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
  - al punto **2.1** che il gestore competente ad erogare uno o più servizi facenti parte del SII debba compilare il file ModStratificazione del FileProprietario, riportandovi le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali, dei fondi di ammortamento e dei contributi a fondo perduto relativi ai cespiti in esercizio ed effettivamente utilizzati dal gestore per il servizio reso, nella titolarità di ciascun proprietario al 31 dicembre 2011 ed iscritti nei rispettivi libri contabili, purché il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi ovvero non siano stati esclusi da precedenti valutazioni della autorità competenti alla definizione delle tariffe;

- al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto) che, con riferimento alle sezioni “COSTI DELLA PRODUZIONE” e “VALORE DELLA PRODUZIONE”, le voci del conto economico del bilancio debbano essere classificate secondo le previsioni di cui all’art. 2425 del codice civile, anche laddove il bilancio sia redatto secondo una struttura diversa da quella ivi descritta; in particolare, con riferimento alla sezione “DI CUP”, il gestore deve indicare certe voci di costo, nel caso in cui fossero state contabilizzate in una delle voci della sezione “COSTI DELLA PRODUZIONE”;
- al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che, con riferimento all’ATO corrente, debbano essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FAIP*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 9 – Codici immobilizzazioni”; in particolare è prescritto che nella categoria di immobilizzazione di Codice 4 (della medesima Tabella 9) debbano essere riportate eventuali immobilizzazioni del gestore del SII impiegate per attività non afferenti al SII né alle altre attività idriche di cui all’art. 7, comma 1, del MTT e art. 15, comma 2 del MTI, come tali non valorizzate nel calcolo dei costi di capitale riconoscibili; inoltre che sia gli incrementi patrimoniali sia i fondi di ammortamento debbano essere determinati al lordo dei contributi a fondo perduto percepiti per la realizzazione delle opere.
- l’art. 1, comma 1, del MTT definisce i Costi operativi programmati (*Op*) quali il valore a moneta corrente della componente *dei costi operativi efficientati*, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative e dei costi esogeni di cui all’art. 32 del medesimo MTT, nonché dei canoni di affitto e di leasing e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, *come previsto nel più recente Piano d’ambito* esistente o sua revisione; in particolare, laddove gli *Op* pianificati non fossero omogenei in termini di *voci di costo* ovvero di *attività* alle rispettive componenti calcolate ai fini del MTT (in particolare ai Costi operativi efficientabili riconosciuti in tariffa:  $Co_{eff}$ ), debbano essere resi tra loro congruenti tramite l’impiego dei criteri di cui all’art. 5, comma 1, del MTT;
- l’art. 6, comma 6, della deliberazione 585/2012/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte dell’Ente d’Ambito e di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità; in particolare la norma prescrive l’applicazione “fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti” de “le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d’Ambito in data precedente l’approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l’articolazione tariffaria precedente”; a seguito, infine, dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell’anno 2012

comunicate all’Autorità e moltiplicate per il teta 2013 approvato dalla medesima Autorità;

- l’art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte dell’Ente d’Ambito e di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità; in particolare la norma prescrive l’applicazione “fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti” de “le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;”; a seguito, infine, dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell’anno 2012 comunicate all’Autorità e moltiplicate per il teta 2014 approvato dalla medesima Autorità;
- l’art. 7, comma 1, del MTT e l’art. 15, comma 2, del MTI, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni del gestore, rilevanti rispettivamente per il calcolo delle tariffe degli anni 2012-2013 e 2013-2014, prescrivono che le immobilizzazioni da considerare siano solo quelle in esercizio, afferenti al SII ed alle altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività;
- l’art. 13, comma 1, del MTT e l’art. 21, comma 2, del MTI, con riferimento alla valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi rispettivamente nel calcolo delle tariffe degli anni 2012-2013 e 2013-2014, prescrivono che le immobilizzazioni, i cui valori sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l’uso di infrastrutture di terzi siano quelle afferenti al SII e alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, *di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII*, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo delle stesse, *concesse in uso* al gestore del SII *a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo*, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro;
- l’art. 14, commi 1 e 3, e l’art. 15, comma 3, del MTT, con riferimento alla determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni di terzi da considerare ai fini del calcolo della tariffa 2012-2013, prescrivono che sia gli incrementi patrimoniali sia i fondi di ammortamento siano determinati al lordo di eventuali contributi a fondo perduto percepiti per la realizzazione delle opere medesime; in particolare, le norme consentono di valorizzare le immobilizzazioni finanziate tramite mutuo per un importo pari al valore originario del mutuo medesimo contratto e non ancora estinto e di calcolare il relativo fondo di ammortamento come la quota capitale delle rate già rimborsate al 31 dicembre 2011;
- l’art. 32, comma 1, del MTT prescrive che il calcolo della componente tariffaria dei Costi operativi efficientabili ( $Co_{eff}$ ) debba muovere dai dati di bilancio disponibili.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con deliberazione 432/2015/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 2015, la verifica ispettiva presso Acquedotto Lucano S.p.a. (di seguito: Acquedotto Lucano o Società), gestore del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Basilicata;
- in seguito alla citata verifica ispettiva, nonché dall’analisi della documentazione inviata dalla Società con nota del 9 novembre 2015 (prot. Autorità 33504), è emerso che la medesima ha commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell’erroneità delle informazioni trasmesse e nell’inosservanza delle procedure di compilazione prescritte per le determinazioni tariffarie, nonché nel difetto di veridicità di taluni dati e nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa; e, in particolare:
  - in violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del MTT, la Società ha iscritto nel ModAto del FileAto dati di pianificazione non omogenei in termini di voci di costo e di attività al perimetro dei costi operativi efficientabili ( $Co_{eff}$ ) della gestione riconosciuti nella tariffa 2013 secondo il MTT; in particolare, la Società ha dichiarato di aver quantificato Costi operativi programmati ( $Op$ ) sulla base del Piano d’Ambito revisionato nel 2008, il quale ricomputava i costi delle opere regionali di adduzione di cui la Società al 2013 non era più titolare, senza detrarre dai valori esposti tutti i costi riferibili alla gestione delle medesime opere regionali ma soltanto “*sottraendo a tale valore l’importo delle poste rettificative*” (punti 1.3 e 3.10 nonché doc. 3.6.b e 3.10.a allegati alla *check list*); tale operazione ha comportato una sovrastima del valore dei Costi operativi programmati ( $Op$ );
  - in violazione dell’art. 6, comma 6, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell’art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, la Società, in sede di incremento tariffario 2013 e 2014, non ha applicato in modo uniforme per tutte le categorie di utenza e per tutte le fasce tariffarie i corrispettivi derivanti dal calcolo dei teta 2013 (pari a 1,069) e 2014 (pari a 1,079), approvati dall’Autorità rispettivamente con deliberazione 537/2013/R/idr e deliberazione 298/2014/R/idr; la Società ha, infatti, ammesso che il citato teta 2013 “*non è stato applicato in maniera puntuale alle singole fasce tariffarie ma comunque rispettato come media sui consumi totali. Ne consegue che ci possono essere delle fasce di consumo che subiscono un incremento tariffario più basso del Teta e altre che viceversa subiscono un incremento tariffario più alto del Teta.*”. La Società ha altresì ammesso di aver applicato il medesimo meccanismo anche in occasione dell’incremento tariffario 2014. Inoltre, l’applicazione di tali incrementi tariffari in modo non

- uniforme ha determinato, per alcuni scaglioni tariffari o categorie di utenze, variazioni dei corrispettivi oltre la soglia massima eventualmente prevista dalla regolazione nei casi di nuova articolazione tariffaria (pari al 10% ai sensi dell'art. 39, comma 5, del MTI), comportando, tra l'altro, tenuto conto dei volumi 2013 effettivi, un ricavo ulteriore a quello che discende dall'applicazione del teta approvato dall'Autorità (punto 2.1 e doc. 2.2.a, 2.2.b e 2.2.c, 2.2.d e 2.2.e allegati alla *check list*);
- in violazione dell'art. 7, comma 1, del MTT e l'art. 15, comma 2, del MTI, nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, come ammesso dalla Società in sede di verifica ispettiva, la medesima ha stratificato nel ModStratificazione del FileAto, con riferimento al servizio "Fognatura bianca e pulizia/manutenzione caditoie stradali" (di cui al codice 2 della citata Tabella 9), in corrispondenza dell'anno 2011, beni afferenti ad attività *non* idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico (impianti fotovoltaici per produzione di energia tramite impianti ubicati presso infrastrutture del SII), così includendone indebitamente il valore nel calcolo dei costi di capitale riconosciuti con le tariffe 2013 e 2014; in particolare, la Società ha dichiarato che *"in relazione agli "impianti fotovoltaici" AL SPA dichiara che gli stessi sono stati erroneamente inseriti nel foglio "ModStratificazione – Fognature bianche e pulizia caditoie..." anziché nel corrispondente foglio "ModStratificazione4 – Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SIP" (punto 3.1 della check list)*;
  - in violazione dell'art. 13, comma 1, del MTT e l'art. 21, comma 2, del MTI, nonché del punto 2.1 della determinazione 2/2012 TQI, la Società ha iscritto nel ModStratificazione del FileProprietario (categorie 5 – condutture, 7 – impianti di trattamento e 9 – gruppi di misura meccanici) anziché nel ModStratificazione del FileAto immobilizzazioni di cui era titolare, per averle realizzate e collaudate in costanza di concessione e per le quali *"non corrisponde [...] il rimborso di rate di mutui MT o altri corrispettivi AC"* (punto 3.3 e doc. 3.3.e allegato alla *check list*);
  - in violazione dell'art. 14, commi 1 e 3 e l'art. 15, comma 3, del MTT e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la Società ha iscritto nel ModStratificazione del FileProprietario, con riferimento ai beni del Comune di Miglionico, fondi di ammortamento pari a zero, al 31 dicembre 2011, in corrispondenza di alcuni incrementi patrimoniali; in particolare, per le opere finanziate mediante mutuo, il fondo di ammortamento doveva essere calcolato in misura pari alla quota rimborsata alla data del 31 dicembre 2011; invece, per le opere finanziate mediante contributi a fondo perduto, il valore del fondo di ammortamento doveva corrispondere al valore del degrado complessivo dei contributi impiegati al 31 dicembre 2011 (punto 3.4 della *check list* e nota del Comune di Miglionico del 14 maggio 2013, prot. Autorità 17802 ivi citata);
  - in violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, la Società avrebbe iscritto, nel ModCo del FileAto,

costi inerenti alle opere regionali di adduzione di cui non era titolare al 31 dicembre 2013 e che, pertanto, avrebbe dovuto stornare integralmente; in particolare, la Società avrebbe scomputato quota parte delle componenti di costo del gruppo “adduzione” dalla sezione “DI CUI” del ModCo e dalla voce “di cui per trattamento di fine rapporto” (B9, costi per il personale) senza stornarli dai corrispondenti totali della sezione “Costi della produzione”; tale operazione ha comportato una sovrastima dei Costi operativi efficientabili relativi alla tariffa 2013 (punto 3.6 e doc. 3.6.c allegato alla *chek list*);

- dalle evidenze acquisite ad oggi non risulta che la Società abbia provveduto a cessare le condotta contestata di cui all’art. 6, comma 6, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell’art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, inerente all’applicazione di corrispettivi tariffari diversi da quelli approvati dall’Autorità, con pregiudizio della certezza e della trasparenza delle tariffe applicate all’utenza.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l’Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
  - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti di Acquedotto Lucano S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della Società ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario oltre che la correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità affinché eserciti le proprie funzioni;
  - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
  - in merito alle *condizioni economiche* dell'agente, dal bilancio 2014 si evince che il fatturato della Società era pari ad euro 79.496.710;
- gli elementi sopra evidenziati consentano, pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 83.400 euro (ottantatremilaquattrocento).

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in considerazione della prevalenza dell'interesse degli utenti alla certezza e trasparenza tariffaria rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione delle condotte in contestazione relative all'applicazione di corrispettivi tariffari diversi da quelli approvati costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti di Acquedotto Lucano S.p.a., per le violazioni delle disposizioni in materia regolazione tariffaria del servizio idrico integrato di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com,

- l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 83.400 (ottantatremilaquattrocento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
  4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
    - i. previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
    - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento.
  5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
  6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
  8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
  9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
  10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;

11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Acquedotto Lucano S.p.a. (Partita Iva 01522200763) al seguente indirizzo, Via Pasquale Grippo s.n.c., 85100 Potenza e, mediante PEC, all'indirizzo protocollo@pec.acquedottolucano.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*